

attuazione delle deleghe al recepimento di direttive UE conferite al Governo con le Leggi di delegazione europea 2014 e 2015.

Per quanto riguarda la distribuzione settoriale delle infrazioni pendenti (Tab. 3), il numero maggiore di violazioni si conferma in materia di ambiente (13 infrazioni), affari interni (7) e affari economici e finanziari (7).

<b>Tab. 3</b>	
<b>SUDDIVISIONE PROCEDURE PER MATERIA</b>	
<b>(31 DICEMBRE 2015)</b>	
Ambiente	13
Affari interni	7
Affari economici e finanziari	7
Fiscalità e dogane	6
Concorrenza e aiuti di Stato	6
Trasporti	5
Salute	4
Agricoltura	3
Appalti	3
Libera prestazione dei servizi e stabilimento	3
Libera circolazione delle persone	2
Affari Esteri	2
Tutela dei consumatori	2
Libera circolazione delle merci	1
Energia	1
Lavoro e affari sociali	1

Giustizia	1
Comunicazioni	1
Libera circolazione dei capitali	1
Pesca	1
<b>TOTALE</b>	<b>70</b>

Con riguardo al primato negativo del settore ambientale, deve inoltre rilevarsi che a ciò contribuisce la natura delle violazioni contestate che frequentemente coinvolgono le competenze dei livelli amministrativi regionali e locali rendendo la gestione del contenzioso più complessa.

Con riferimento agli strumenti normativi per l'adempimento degli obblighi europei, previsti dalla legge 234/2012, nel corso del 2016, è stata adottata la Legge di delegazione europea 2015 (legge 12 agosto 2016, n. 170, pubblicata sulla GU n. 204 del 01.09.2016) e la Legge europea 2015-2016 (legge 7 luglio 2016, n. 122, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.158 dell'8 luglio 2016) che hanno reso possibile, da una parte, avviare il processo di recepimento di ben 11 direttive, e dall'altra, garantire l'adeguamento normativo volto a risolvere 4 procedure d'infrazione e 10 casi EU Pilot. Di esse, la Commissione europea ha già formalmente archiviato 2 procedure d'infrazione e 9 casi EU pilot.

Sul versante tecnico, la gestione delle procedure d'infrazione si è basata su un coordinamento costante e attivo delle amministrazioni centrali e locali responsabili delle presunte violazioni al diritto UE e competenti ad adottare le misure necessarie a porre rimedio al precontenzioso e contenzioso europeo.

Al fine di facilitare la ricerca di soluzioni rapide, sono state organizzate a Roma due riunioni cd. "pacchetto" tra le competenti Autorità italiane e le Direzioni Generali della Commissione europea per la trattazione congiunta di casi afferenti al settore ambiente (17 giugno 2016) e agli affari interni (25 ottobre 2016).

La costante opera di sensibilizzazione del livello politico è proseguita anche per il 2016 mediante l'introduzione di un apposito punto sulle infrazioni nell'ordine del giorno delle riunioni del Comitato Interministeriale per gli Affari Europei (CIAE). In tali occasioni, le Amministrazioni sono state esortate ad incrementare gli sforzi per la soluzione delle infrazioni pendenti garantendo un costante monitoraggio delle situazioni di inadempimento più critiche ed adottando con sollecitudine i necessari provvedimenti ministeriali.

Con riferimento al controllo parlamentare sulle procedure d'infrazione, nel 2016 il Governo ha regolarmente trasmesso alle Camere tutte le informazioni relative all'avvio e all'aggravamento delle procedure d'infrazione a seguito delle decisioni mensili della Commissione europea, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 15 della legge 234/2012.

Inoltre, in adempimento dell'art. 14, comma 1, della legge 234/2012, il Governo ha regolarmente inviato alle Camere e alla Corte dei Conti, con cadenza trimestrale, l'elenco complessivo delle procedure d'infrazione, del contenzioso pendente dinanzi alla

Corte di giustizia e delle procedure di indagine formale e di recupero in materia di aiuti di Stato.

Con riferimento alla gestione dei casi pre-infrazione, il sistema EU Pilot, strumento informatico attraverso il quale la Commissione veicola - per il tramite del Punto di Contatto nazionale (per l'Italia, il Dipartimento per le politiche europee) - le richieste di informazioni sull'applicazione del diritto europeo agli Stati membri, si è confermato anche nel 2016 il canale ufficiale di comunicazione con la Commissione prima dell'avvio della procedura d'infrazione ai sensi dell'art. del 258 TFUE.

Mediante il sistema EU Pilot, le Direzioni generali della Commissione europea avviano - o d'ufficio o su impulso di una denuncia privata – un dialogo amministrativo “rafforzato” con lo Stato membro, avente ad oggetto casi di presunta non corretta applicazione del diritto UE e sui quali la Commissione necessita di maggiori informazioni e chiarimenti. L'utilizzo di EU Pilot, attivo dal 2008, garantisce allo Stato membro un efficace e complessivo controllo dei casi pre-infrazione pendenti, consentendo il costante monitoraggio dei dossier che possono dare origine a procedure d'infrazione ai sensi del Trattato.

Nel corso del 2016 la Commissione europea ha avviato, attraverso il sistema EU Pilot, 54 nuovi casi pre-infrazione a carico dell'Italia. Sempre nel 2016, sono stati definitivamente risolti e archiviati 60 casi e 6 sono stati invece chiusi negativamente. Per questi ultimi è stato rafforzato il coordinamento con le amministrazioni interessate al fine di favorire l'individuazione dell'intervento risolutivo ed evitare la formale apertura della procedura d'infrazione ai sensi dell'art. 258 TFUE. Grazie a questa attività di coordinamento, peraltro, nel 2016 sono stati definitivamente archiviati dalla Commissione 8 casi chiusi negativamente nel sistema EU Pilot negli anni precedenti e, pertanto, a concreto rischio di divenire procedure d'infrazione ai sensi dell'art. 258 del TFUE.

## CAPITOLO 14

### ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA DELL'UNIONE EUROPEA

#### 14.1 Legge europea, legge di delegazione europea e stato di recepimento delle direttive

Come noto, ai sensi dell'articolo 30 della legge n. 234 del 2012 il Governo annualmente predispone i disegni di legge di delegazione europea e legge europea; nella prima sono contenute le deleghe legislative volte unicamente all'attuazione degli atti legislativi europei o le deleghe legislative per la modifica o abrogazione di disposizioni vigenti limitatamente a quanto necessario per garantire la conformità dell'ordinamento ai pareri motivati o alle sentenze di condanna della Corte di giustizia. Nella seconda sono contenute, invece, le disposizioni modificative o abrogative di norme interne oggetto di procedure di infrazione o di sentenze della Corte di giustizia, quelle necessarie per dare attuazione agli atti dell'Unione europea ed ai Trattati internazionali conclusi dall'UE e quelle emanate nell'ambito del potere sostitutivo.

Nel 2016, in attuazione del predetto articolo, sono state emanate la legge 12 agosto 2016, n. 170 - legge di delegazione europea 2015 e la legge 7 luglio 2016, n. 122 - legge europea 2015-2016; inoltre si è dato avvio alla predisposizione dei disegni di legge di delegazione europea 2016 ed europea 2017.

#### LEGGE EUROPEA 2015-2016 (legge 7 luglio 2016, n. 122)

La legge europea 2015-2016 (legge 7 luglio 2016 n. 122) ha avuto un iter di approvazione durato complessivamente 217 giorni (dall'approvazione preliminare del provvedimento da parte del Consiglio dei ministri, avvenuta il 24 dicembre 2015, alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale<sup>20</sup>, avvenuta l'8 luglio 2016).

Il provvedimento si compone di 37 articoli, suddivisi in 9 capi. Le sue disposizioni sono finalizzate a definire **4 procedure di infrazione, 10 casi di pre-contenzioso (EU Pilot), una procedura di cooperazione in materia di aiuti di Stato e una procedura di aiuti di Stato**. Con tale legge si è provveduto inoltre all'attuazione di **3 direttive e di una decisione GAI**.

La sua entrata in vigore, avvenuta il 23 luglio scorso, ha consentito alla Commissione europea di archiviare, già nel corso del 2016, **2 procedure d'infrazione e 9 casi EU pilot**. In particolare:

- **l'articolo 1**, sull'etichettatura dell'olio d'oliva, con il quale, da un lato, è stato espunto ogni riferimento a una diversa rilevanza cromatica per l'indicazione d'origine delle miscele di oli, e, dall'altro, è stato ribadito l'obbligo di inserire in etichetta la previsione di un termine minimo di conservazione, lasciandone

<sup>20</sup> Il disegno di legge europea 2015-2016 è stato approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri il 24 dicembre 2015. La prima fase governativa del provvedimento è durata 61 giorni (dall'approvazione preliminare del provvedimento, avvenuta il 24 dicembre 2015, alla sua trasmissione alle Camere, avvenuta il 4 febbraio 2016).

Il provvedimento è stato approvato dal Parlamento in data 30 giugno 2016, in due sole letture durate complessivamente 147 giorni, ed è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'8 luglio 2016, n. 158, 8 giorni dopo la sua approvazione parlamentare.

tuttavia l'individuazione effettiva alla responsabilità dei produttori, è stato determinante per la chiusura del Caso Eu pilot 4632/13/AGRI, avvenuta il 27 settembre scorso.

L'articolo 1 ha altresì previsto per i produttori di olio italiani, che non commercializzano i loro prodotti all'estero, l'obbligo di indicare sull'etichetta dell'olio anche la cd. "campagna di raccolta", ossia l'annata di raccolta e molitura delle olive.

La disposizione relativa alla campagna di raccolta è stata notificata, in qualità di progetto di norma tecnica, alla Commissione UE in data 10 maggio 2016 e nell'ambito di tale procedura di notifica (2016/214/I) la Commissione europea ha formulato un parere circostanziato, poiché la norma è entrata in vigore il 23 luglio 2016, prima della scadenza del termine di stand still previsto dalla direttiva (UE) 2015/1535, fissato per l'11 agosto 2016;

- l'articolo 2, relativo all'etichettatura del miele, ha consentito, lo scorso 23 settembre, di sanare il Caso EU pilot 7400/15/AGRI, lasciando ai produttori di miele di altri Stati membri la possibilità di utilizzare le formule sintetiche previste dalla direttiva 2001/110/CE per l'indicazione della provenienza delle miscele di miele;
- **l'articolo 6**, con il quale le vincite conseguite in case da gioco di altri Stati membri sono state esentate dal pagamento delle imposte, al pari di quanto già accade per le vincite conseguite presso case da gioco nazionali, è stato determinante per la chiusura del Caso EU pilot 5571/13/TAXU, avvenuta il 17 novembre scorso;
- **l'articolo 19** con il quale è stato abolito l'obbligo di immatricolazione in Italia dei veicoli appartenenti a studenti provenienti da altri Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, ha determinato la chiusura del Caso EU Pilot 7192/14/TAXU, avvenuta il 14 luglio scorso;
- **l'articolo 21** ha modificato le aliquote IVA del basilico, del rosmarino e della salvia freschi destinati all'alimentazione, portando così alla chiusura del Caso Eu Pilot 7292/15/TAXU, avvenuta il 14 luglio u.s. I maggiori oneri determinati dalla disposizione, pari a 135.000 euro annui a decorrere dal luglio 2016, sono coperti dal fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'art. 41-bis della legge n. 234/2012;
- **l'articolo 22**, con il quale è stata innalzata l'aliquota IVA applicabile alle cessioni di preparazioni alimentari a base di riso (c.d. "preparati per risotti"), ha comportato la chiusura del Caso EU Pilot 7293/15/TAXU in data 14 luglio 2016;
- **l'articolo 26** ha previsto norme di attuazione diretta delle direttive 2014/86/UE e 2015/121 (UE) concernenti il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi, determinando, in data 8 dicembre 2016, l'archiviazione della procedura di infrazione 2016/0106, avviata dalla Commissione europea per mancato recepimento delle citate direttive;
- **l'articolo 29**, relativo al trattamento fiscale delle attività di raccolta dei tartufi, ha determinato, lo scorso 30 agosto, la chiusura del Caso EU pilot 8123/15/TAXU, in particolare:
  - ° riducendo dal 22% al 10% l'IVA applicabile alle cessioni di tartufi da parte dei loro coltivatori.
  - ° istituendo una ritenuta alla fonte sui compensi ottenuti dalla vendita dei tartufi da parte di raccoglitori dilettanti od occasionali privi di partita IVA.

La disposizione impegnerà il fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-bis della legge n. 234/201, con somme pari a 22.660.000 euro per l'anno 2017, 1.960.000 euro per l'anno 2018 e 2.200.000 euro a decorrere dall'anno 2019;

- **L'articolo 30**, in materia di diritti dei lavoratori a seguito di subentro di un nuovo appaltatore, ha portato alla chiusura del Caso EU pilot 7622/15/EMPL, avvenuta il 17 novembre u.s., stabilendo, sulla base di criteri nazionali e comunitari, quando il trasferimento di solo personale al nuovo appaltatore possa costituire trasferimento d'azienda e perciò garantire ai lavoratori il mantenimento dei diritti maturati nel precedente appalto;
- **L'articolo 32** intervenuto nuovamente sulle disposizioni relative allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio (CO<sub>2</sub>), dopo l'intervento dell'articolo 24, della legge europea 2014 (legge n. 115/2015), è riuscito a sanare definitivamente il Caso EU Pilot 7334/15/CLIM (chiusura avvenuta il 12 luglio scorso), in particolare:
  - ° disciplinando l'autorizzazione allo stoccaggio di CO<sub>2</sub> in una unità idraulica costituita da più siti di stoccaggio comunicanti tra di loro;
  - ° obbligando l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione a riesaminarla ed eventualmente ad aggiornarla quando ciò risulti necessario in base ai più recenti risultati scientifici e progressi tecnologici, o comunque almeno cinque anni dopo il rilascio dell'autorizzazione e, in seguito, ogni dieci anni;
  - ° specificando che sulle strutture di iniezione e monitoraggio del sito e su tutta la serie di effetti significativi che il complesso di stoccaggio produce sull'ambiente e sulla salute umana siano effettuate ispezioni di routine almeno una volta l'anno, fino a tre anni dopo la chiusura del sito, e almeno ogni cinque anni fino a quando non avvenga il trasferimento di responsabilità dal gestore al Ministero dello sviluppo economico;
- **L'articolo 33**, è intervenuto nuovamente sul "terzo pacchetto energia" - materia già trattata dalla precedente legge europea 2014 (legge n. 115/2015) - consentendo di sanare definitivamente la procedura di infrazione 2014/2286, relativa al non corretto recepimento nell'ordinamento italiano di alcune disposizioni della direttiva 2009/72/CE e della direttiva 2009/73/CE, recanti norme comuni per il mercato interno rispettivamente dell'energia elettrica e del gas naturale. Tale procedura di infrazione, archiviata il 29 settembre scorso, faceva parte dell'elenco delle procedure sottoposte a valutazione della Commissione europea nell'Internal Market scoreboard e non sarà più conteggiata nei prossimi scoreboard.

In particolare, l'articolo:

- ° ha dato la possibilità ai soggetti che realizzano linee di interconnessione con altri Stati membri di essere certificati quali gestori della linea stessa;
- ° ha conferito all'Autorità nazionale di regolazione il potere di comminare sanzioni per la violazione dei regolamenti delegati e degli atti di implementazione del diritto dell'Unione, che non siano a loro volta stati oggetto di deliberazioni dell'Autorità di regolamentazione stessa;
- ° ha fornito una nuova definizione di cliente vulnerabile e di cliente protetto nel settore del gas.

Nel corso del primo semestre del 2017 si attende, inoltre, l'archiviazione della procedura per aiuti di Stato n. SA 38919 per effetto dell'entrata in vigore dell'articolo 27, con il

quale sono state abrogate talune agevolazioni, non più ammissibili dal 2004, finalizzate a sostenere gli investimenti per la costruzione e la trasformazione di navi.

Altri 9 articoli della legge europea 2015-2016, invece, non hanno prodotto gli effetti attesi.

- **L'articolo 5**, recante "Disposizioni relative alle Società Organismi di Attestazione", ha sostituito l'obbligo per le SOA di avere la sede legale nel territorio della Repubblica, con l'obbligo di avere in Italia anche solo una sede operativa. Tale disposizione avrebbe dovuto sanare una procedura di infrazione sottoposta a valutazione della Commissione europea nell'Internal Market scoreboard, ossia la procedura di infrazione 2013/4212 allo stadio di messa in mora ex art. 258 TFUE. Tuttavia, la Commissione europea ha inviato una lettera di messa in mora complementare con la quale sostiene che la restrizione imposta alle SOA di avere almeno una sede in Italia non sarebbe giustificata da motivi imperativi di interesse pubblico e che, comunque, non rispetterebbe i principi di necessità e proporzionalità previsti dal TFUE e dalla direttiva servizi.
- **Gli articoli da 11 a 16** hanno previsto un sistema generale di indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti, al fine di sanare la procedura di infrazione 2011/4147, che al momento dell'entrata in vigore della legge europea 2015-2016 era allo stadio di ricorso in Corte di Giustizia UE ai sensi dell'art. 258 TFUE. La procedura di infrazione è stata avviata dalla Commissione europea per il non corretto recepimento della direttiva 2004/80/CE; in particolare, all'Italia è stato contestato di aver previsto la concessione di un indennizzo in favore delle vittime solo per taluni reati intenzionali violenti contemplati da leggi speciali. Con la sentenza dell'11 ottobre 2016 (causa C-601/14) la Corte di Giustizia ha statuito che l'Italia, non avendo adottato tutte le misure per garantire l'esistenza, nelle situazioni transfrontaliere, di un sistema di indennizzo delle vittime di tutti i reati intenzionali violenti commessi sul proprio territorio, è venuta meno all'obbligo ad essa incombente in forza dell'articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2004/80/CE. La Corte non ha potuto tener conto delle nuove norme di attuazione della direttiva contenute nella legge europea, in quanto intervenute successivamente alla proposizione del ricorso, mentre l'inadempimento dell'Italia si è cristallizzato con l'adozione del parere motivato. Le nuove disposizioni sono ancora al vaglio della Commissione europea, che, in ogni caso, per poter archiviare la procedura attende l'adozione del decreto ministeriale di cui all'articolo 11, comma 3, della citata legge europea, con il quale devono essere determinati gli importi dell'indennizzo nonché la previsione di una regolamentazione dei casi, ricadenti nell'ambito di applicazione della direttiva, precedenti all'entrata in vigore della legge europea.
- **L'articolo 23**, recante "Disposizioni in materia di consorzi agrari" doveva sanare la procedura di cooperazione n. 11/2010 per aiuti di Stato esistenti ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 659/1999. Tuttavia mancando nella norma una clausola che prevedesse espressamente il rispetto del regime de minimis per gli aiuti fiscali ai consorzi agrari, la procedura è rimasta aperta al fine di monitorare l'attuazione che verrà data alla citata disposizione.
- **L'articolo 31**, in materia di caccia, con il quale è stato introdotto nell'ordinamento nazionale l'obbligo sanzionabile di annotazione sul tesserino del cacciatore della fauna selvatica stanziale e migratoria abbattuta, ha sanato solo una parte del Caso EU pilot 6955/14/ENVI.

Il Caso non è ancora stato chiuso positivamente poiché la Commissione europea aveva richiesto di modificare anche l'art. 18 della L. n. 157/92, al fine di

anticipare al 20 gennaio la chiusura della stagione venatoria, come previsto dal documento sui Key Concepts della Commissione stessa.

In merito è stato dato avvio ad un ampio confronto con tutti i soggetti portatori di interessi nella materia, affinché possano essere acquisiti tutti i dati scientifici, attualmente disponibili, idonei a supportare la eventuale richiesta di modifica del documento dei "Key Concepts". A tale fine, si sono svolti incontri con le associazioni ambientaliste e con quelle venatorie; inoltre è stato istituito un tavolo tecnico con le Regioni, presso la Conferenza Stato – Regioni. Ad ogni buon fine, il Ministero ha fatto presente che qualora – terminata la sopra menzionata fase istruttoria (che dovrebbe durare circa un anno) – non dovessero emergere novità di rilievo sul piano tecnico-scientifico in grado di sostenere una richiesta formale di modifica dei "Key Concepts", occorrerà considerare una modifica normativa esplicita delle date ultime dei calendari venatori attualmente individuate all'interno dell'articolo 18 della legge n. 157 del 1992. Le Autorità italiane, inoltre, hanno sottolineato che nella sua versione attuale, il documento sui "Key Concepts" pone un problema di disparità di trattamento tra gli Stati membri. Infatti, in base a tale documento i calendari venatori della Corsica e della Francia del Sud possono prevedere la caccia alla beccaccia, al tordo bottaccio ed alla cesena fino al 20 febbraio, mentre in Sardegna, in Toscana e in Liguria la data di chiusura sarebbe fissata al 20 gennaio. Per ovviare a tali incongruenze, i dati relativi alla data di inizio della migrazione prenuziale andrebbero piuttosto individuati a livello transnazionale nei territori di Stati membri che presentano uniformità ambientale, geografica e climatica. La Commissione ha riconosciuto che esistono delle incongruenze all'interno dei "Key Concepts" ed ha riferito che attende di conoscere la soluzione definitiva del Governo.

Inoltre, si segnala che la delega prevista **dall'articolo 24**, commi 11-15, per il "riordino delle disposizioni legislative in materia di incentivi in favore delle imprese marittime" è stata esercitata con il decreto legislativo 29 ottobre 2016, n. 221, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 novembre 2016, n. 277, proposto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Infine con riferimento **all'articolo 35**, recante "Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 234, in materia di aiuti di Stato" si rappresenta che è attualmente sottoposto al controllo di legittimità della Corte dei Conti il DPCM che disciplina le modalità e i termini con cui il Dipartimento per le politiche europee svolgerà l'esame della completezza della documentazione contenuta nelle notifiche di aiuti di Stato alla Commissione europea, effettuate dalle competenti amministrazioni attraverso il sistema di notificazione elettronica, denominato SANI.

Per quanto riguarda la nomina di un Commissario straordinario per le azioni di recupero degli aiuti di Stato concessi da più amministrazioni, si segnala che è stato predisposto il DPCM di nomina del Commissario straordinario per il recupero degli aiuti concessi in occasione del sisma che ha colpito la regione Abruzzo nel 2009, dichiarati illegittimi con la decisione C(2015) 5549 del 14 agosto 2015.

**LEGGE 12 AGOSTO 2016, N. 170 –LEGGE DI DELEGAZIONE EUROPEA 2015**

Il disegno di legge di delegazione europea 2015 è stato approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri del 10 settembre 2015 e, successivamente all'acquisizione del parere della Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 24 settembre 2015, è stato approvato in via definitiva dal Consiglio dei ministri in data 6 novembre 2015. In accoglimento di osservazioni formulate dal Quirinale il provvedimento è stato ulteriormente modificato; ciò ha comportato una presa d'atto da parte del Consiglio dei ministri che si è tenuta in data 8 gennaio 2016.

Il disegno di legge è stato presentato, in data 18 gennaio 2016, alle Camere, dove ha iniziato l'iter parlamentare dalla Camera dei deputati che ha approvato il disegno di legge con modificazioni il 27 aprile 2016.

L'iter si è poi concluso al Senato della Repubblica il 28 luglio 2016. La legge 12 agosto 2016, n. 170 recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 204 del 1° settembre 2016.

La legge di delegazione europea 2015 costituisce il primo esempio di applicazione del nuovo meccanismo di calcolo della delega legislativa previsto dall'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 come modificato dall'articolo 29 della legge 29 luglio 2015, n. 115.

Pertanto, la delega per l'attuazione delle direttive, a partire dalla predetta legge di delegazione europea 2015, è calcolata anticipandola di quattro mesi rispetto al termine di recepimento fissato dalle singole direttive.

In particolare, nella legge di delegazione europea 2015, che si compone di 21 articoli e di 2 allegati, sono contenute le disposizioni di delega necessarie per l'adozione delle direttive europee pubblicate nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea dalla data di presentazione in Parlamento del precedente disegno di legge di delegazione europea 2014 (legge 9 luglio 2015, n. 176).

Negli allegati A e B sono contenute complessivamente 11 direttive europee, 2 in allegato A e 9 in allegato B, per le quali è conferita delega legislativa; per le sole direttive contenute nell'allegato B, come di consueto, è previsto l'esame degli schemi di decreto legislativo da parte delle competenti Commissioni parlamentari.

La legge reca l'autorizzazione all'attuazione in via regolamentare di 2 direttive europee e contiene, inoltre, le deleghe per l'adeguamento della normativa interna alle disposizioni dei seguenti regolamenti europei:

- regolamento (UE) n. 1143/2014, volto a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive (articolo 3);
- regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori (articolo 5);
- regolamento (UE) n. 428/2009, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso; n. 599/2014, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso; n. 1382/2014, che modifica il regolamento (CE) n. 428/2009; n. 1236/2005, relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti; n. 1352/2011 della Commissione, del 20 dicembre 2011, recante modifica del regolamento (CE) n. 1236/2005 del Consiglio, relativo al commercio di determinate merci che

- potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti (articolo 7);
- regolamento (UE) n. 1025/2012, sulla normazione europea (articolo 8);
  - regolamento (UE) n. 305/2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione (articolo 9);
  - regolamento (UE) n. 751/2015, sulle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta (articolo 11);
  - regolamento (UE) n. 2015/760, relativo ai fondi di investimento europei a lungo termine (articolo 13);
  - regolamento (UE) n. 2015/847, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi (articolo 15).

Infine, la legge contiene, la delega per l'attuazione della raccomandazione CERS/2011/3, relativa al mandato macroprudenziale delle autorità nazionali (articolo 10) e per l'attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato (articolo 19).

**L'articolo 1** richiama, quanto alle procedure, ai criteri direttivi ed ai termini per l'esercizio della delega, i relativi articoli della citata legge n. 234 del 2012.

**Nell'articolo 2** è contenuta una delega legislativa biennale per l'emanazione dei decreti legislativi recanti sanzioni penali ed amministrative per la violazione di precetti europei non trasfusi in leggi nazionali, perché contenuti o in direttive attuate con fonti non primarie, inidonee quindi a istituire sanzioni penali, o in regolamenti dell'Unione europea, direttamente applicabili. In ragione della netta diversità dei sistemi nazionali non esiste, infatti, una normazione europea per le sanzioni, pertanto, i regolamenti e le direttive demandano agli Stati membri la predisposizione dell'apparato sanzionatorio per la violazione della disciplina in essi contenuta.

**L'articolo 3** delega il Governo ad adeguare la normativa nazionale al regolamento (UE) n. 1143/2014 in merito alla prevenzione, alla gestione, all'introduzione e alla diffusione di cosiddette specie esotiche invasive.

**L'articolo 4** contiene la delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/720 in tema di riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero.

**L'articolo 5** riguarda la materia dell'etichettatura e l'informazione sugli alimenti ai consumatori.

**L'articolo 6** contiene un criterio specifico per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/637 che si prefigge di facilitare la tutela consolare dei cittadini dell'Unione non rappresentati nei Paesi terzi.

**L'articolo 7** si dedica al tema delle esportazioni di prodotti e di tecnologie a duplice uso.

**L'articolo 8** si riferisce ad una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione.

**L'articolo 9** contiene la delega per l'attuazione del regolamento (UE) n. 305/2011 volto ad armonizzare la materia in tema di commercializzazione dei prodotti da costruzione.

**L'articolo 10** è relativo al mandato macroprudenziale delle autorità nazionali ed in particolare dispone la creazione di un apposito comitato nazionale per le politiche macroprudenziali cui partecipano le autorità del settore bancario e finanziario.

**L'articolo 11** si riferisce alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta.

**L'articolo 12** reca i principi e i criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/2366 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno.

L'**articolo 13** contiene una delega per l'adeguamento del testo unico (TUF) alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/760 relativo ai fondi di investimento europei a lungo termine.

L'**articolo 14** contiene criteri specifici per l'attuazione della direttiva 2014/92/UE sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, al trasferimento del conto di pagamento e all'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base.

L'**articolo 15** è relativo alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

L'**articolo 16** si riferisce alla qualità della benzina e del diesel e alla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.

L'**articolo 17** si riferisce alla limitazioni delle emissioni in atmosfera di alcuni inquinanti originati da impianti di combustione medi.

L'**articolo 18** contiene una delega all'attuazione in via regolamentare della direttiva 2014/90/UE sull'equipaggiamento marittimo.

L'**articolo 19** contiene una delega per l'attuazione della decisione – quadro 2003/568/GAI relativa alla lotta alla corruzione nel settore privato.

L'**articolo 20**, detta criteri specifici per l'attuazione della direttiva 2014/26/UE relativa alla gestione collettiva dei diritti d'autore.

Infine, l'**articolo 21** contiene una delega all'attuazione in via regolamentare della direttiva (UE) 2015/2203 relativa alle caseine e ai caseinati destinati all'alimentazione umana.

Si riportano di seguito le direttive contenute negli allegati A e B della legge.

#### ALLEGATO A

(articolo 1, comma 1)

- **Direttiva 2009/156/CE** del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi (termine di recepimento);
- **Direttiva (UE) 2015/565** della Commissione, dell'8 aprile 2015, che modifica la direttiva 2006/86/CE per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche relative alla codifica di tessuti e cellule umani (termine di recepimento: 29 ottobre 2016).

Direttiva attuata con il decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 256 (Attuazione della direttiva 2015/565/UE che modifica la direttiva 2006/86/CE per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche relative alla codifica di tessuti e cellule umani) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 gennaio 2017, n. 10.

#### ALLEGATO B

(articolo 1, comma 1)

- **Direttiva 2014/26/UE** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno (termine di recepimento: 10 aprile 2016);
- **Direttiva 2014/92/UE** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base (termine di recepimento: 18 settembre 2016);

- **Direttiva (UE) 2015/637** del Consiglio, del 20 aprile 2015, sulle misure di coordinamento e cooperazione per facilitare la tutela consolare dei cittadini dell'Unione non rappresentati nei paesi terzi e che abroga la decisione 95/553/CE (termine di recepimento: 1° maggio 2018);
- **Direttiva (UE) 2015/652** del Consiglio, del 20 aprile 2015, che stabilisce i metodi di calcolo e gli obblighi di comunicazione ai sensi della direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel (termine di recepimento: 21 aprile 2017);
- **Direttiva (UE) 2015/720** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, che modifica la direttiva 94/62/CE per quanto riguarda la riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero (termine di recepimento: 27 novembre 2016);
- **Direttiva (UE) 2015/849** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (termine di recepimento: 26 giugno 2017);
- **Direttiva (UE) 2015/1513** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che modifica la direttiva 98/70/CE, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel, e la direttiva 2009/28/CE, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (termine di recepimento: 10 settembre 2017);
- **Direttiva (UE) 2015/2193** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi (termine di recepimento: 19 dicembre 2017);
- **Direttiva (UE) 2015/2376** del Consiglio, dell'8 dicembre 2015, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fi scale (termine di recepimento: 31 dicembre 2016).

#### IL DISEGNO DI LEGGE EUROPEA 2017

Nel corso del 2016 sono stati avviati i lavori di predisposizione del disegno di legge di europea 2017.

Il provvedimento, dovrà essere approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri, su di esso dovrà essere acquisito il parere della Conferenza Stato-Regioni riunita in sessione europea, e successivamente approvato in via definitiva dal Consiglio dei ministri. Occorrerà inoltre sottoporlo alla firma del Presidente della Repubblica e trasmetterlo alle Camere entro il mese di marzo.

Il provvedimento è attualmente composto da sei Capi e 14 articoli, con i quali si interviene, in particolare, nei seguenti settori:

- **Libera circolazione delle persone, delle merci e dei servizi** (artt. 1-2);
- **Giustizia e sicurezza** (artt. 3-5);
- **Fiscalità** (artt. 6-8);
- **Lavoro** (art. 9)
- **Ambiente** (art. 10-11);

Nell'ultimo Capo confluiranno disposizioni di altra natura, tra cui talune modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 234, riguardanti gli atti delegati dell'Unione europea e una norma riguardante il trattamento economico del personale esterno alla pubblica amministrazione che partecipa ad iniziative e missioni del Servizio di azione esterna dell'Unione europea.

Il disegno di legge sarà corredata da una clausola finale di invarianza finanziaria, fatta eccezione per alcuni articoli dal carattere oneroso, che impegneranno il fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, introdotto dall'art. 28, della legge 29 luglio 2015, n. 115.

Sinteticamente, con tale provvedimento il Governo intenderà agevolare la chiusura di altre **2 procedure d'infrazione** in materia di immigrazione e di disciplina dei rimborsi IVA e di altri **4 casi EU Pilot**.

#### DISEGNO DI LEGGE DI DELEGAZIONE EUROPEA 2016

Nel corso del 2016 sono stati avviati i lavori di predisposizione del disegno di legge di delegazione europea 2016.

Il provvedimento, dovrà essere approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri, su di esso dovrà essere acquisito il parere della Conferenza Stato-Regioni riunita in sessione europea, e successivamente approvato in via definitiva dal Consiglio dei ministri.

Il disegno di legge dovrà essere poi trasmesso alle Camere per l'avvio dell'iter di approvazione parlamentare. Tale iter inizierà dal Senato della Repubblica.

Il disegno di legge contiene le disposizioni di delega necessarie per l'adozione delle direttive europee pubblicate nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea dalla data di approvazione in Parlamento del precedente disegno di legge di delegazione europea 2015 (legge 12 agosto 2016, n. 170).

Esso si compone di 11 articoli in cui sono contenute le deleghe legislative per l'attuazione di direttive europee, in alcuni casi con indicazione di criteri specifici di delega, nonché altri atti dell'Unione europea.

Anche nel presente disegno di legge gli articoli 1 e 2 ricalcano l'impianto dei precedenti e, contengono rispettivamente la delega legislativa al Governo per l'attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B richiamando, relativamente alle procedure, ai criteri direttivi ed ai termini per l'esercizio delle deleghe legislative, gli articoli 31 e 32 della n. 234 del 2012 e una delega legislativa biennale al Governo per l'emanazione dei decreti legislativi recanti sanzioni penali ed amministrative, di competenza statale, per la violazione di precetti europei non trasfusi in leggi nazionali, perché contenuti o in direttive attuate con fonti non primarie, inidonee quindi a istituire sanzioni penali, o in regolamenti dell'Unione europea, direttamente applicabili.

Il disegno di legge contiene, inoltre, deleghe per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni dei seguenti regolamenti europei:

- regolamento (UE) n. 2424/2015, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, recante modifica al regolamento sul marchio comunitario (articolo 3);
- regolamento (UE) n. 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio (articolo 5);
- regolamento (UE) n. 2016/426 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE (articolo 6);

- regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione (articolo 7);
- regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014 (articolo 8);
- regolamento (UE) n. 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (articolo 9);

Completa il disegno di legge l'allegato A nel quale sono elencate le direttive europee per le quali è conferita la delega legislativa. Il disegno di legge non prevede un allegato B in considerazione del fatto che tutte le direttive in esso contenute richiedono un attuazione con decreti legislativi che dovranno essere sottoposti all'esame delle competenti Commissioni parlamentari per l'acquisizione dei pareri prescritti. Attualmente, nell'allegato A sono contenute 23 direttive europee.

**ALLEGATO A**

(di cui all'articolo 1, comma 1)

- **Direttiva (UE) 2015/1794** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2015, che modifica le direttive 2008/94/CE, 2009/38/CE e 2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 98/59/CE e 2001/23/CE del Consiglio, per quanto riguarda i marittimi (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 10 ottobre 2017);
- **Direttiva (UE) 2015/2302** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 90/314/CEE del Consiglio (termine di recepimento: 1° gennaio 2018);
- **Direttiva (UE) 2016/97** del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 gennaio 2016 sulla distribuzione assicurativa (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 23 febbraio 2018);
- **Direttiva (UE) 2016/343** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali (termine di recepimento: 1° aprile 2018);
- **Direttiva (UE) 2016/680** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (termine di recepimento: 6 maggio 2018);
- **Direttiva (UE) 2016/681** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, sull'uso dei dati del codice di prenotazione (PNR) a fini di prevenzione,

accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi (termine di recepimento: 25 agosto 2018);

- **Direttiva (UE) 2016/797** del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea (termine di recepimento: 16 giugno 2019);
- **Direttiva (UE) 2016/798** del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie (termine di recepimento: 16 giugno 2019);
- **Direttiva (UE) 2016/800** del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali (termine di recepimento: 11 giugno 2019);
- **Direttiva (UE) 2016/801** del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di ricerca, studio, tirocinio, volontariato, programmi di scambio di alunni o progetti educativi, e collocamento alla pari (termine di recepimento: 25 maggio 2018);
- **Direttiva (UE) 2016/844** della Commissione, del 27 maggio 2016, che modifica la direttiva 2009/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri (termine di recepimento: 1 luglio 2017);
- **Direttiva (UE) 2016/881** del Consiglio, del 25 maggio 2016, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale (termine di recepimento: 4 giugno 2017);
- **Direttiva (UE) 2016/943** del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione illeciti (termine di recepimento: 9 giugno 2018);
- **Direttiva (UE) 2016/1034** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2016, che modifica la direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari (Testo rilevante ai fini del SEE) (senza termine di recepimento);
- **Direttiva (UE) 2016/1065** del Consiglio, del 27 giugno 2016, recante modifica della direttiva 2006/112/UE per quanto riguarda il trattamento dei buoni (termine di recepimento: 31 dicembre 2018);
- **Direttiva (UE) 2016/1148** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione (termine di recepimento: 9 maggio 2018);
- **Direttiva (UE) 2016/1164** del Consiglio, del 12 luglio 2016, recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno (termine di recepimento: 31 dicembre 2018);
- **Direttiva (UE) 2016/1629** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, che stabilisce i requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna, che modifica la direttiva 2009/100/CE e che abroga la direttiva 2006/87/CE
- **Direttiva (UE) 2016/1919** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per indagati e imputati nell'ambito di procedimenti penali e per le persone ricercate nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo (termine di recepimento: 25 maggio 2019);

- **Direttiva (UE) 2016/2102** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativa all'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici (termine di recepimento: 23 settembre 2018);
- **Direttiva (UE) 2016/2284** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici, che modifica la direttiva 2003/35/CE e abroga la direttiva 2001/81/CE (termine di recepimento: 1° luglio 2018);
- **Direttiva (UE) 2016/2370** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, che modifica la direttiva 2012/34/UE per quanto riguarda l'apertura del mercato dei servizi di trasporto ferroviario nazionale di passeggeri e la governance dell'infrastruttura ferroviaria (termine di recepimento: 25 dicembre 2018);
- **Direttiva (UE) 2016/2341** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali (EPAP) (termine di recepimento: 13 gennaio 2019);

#### Lo “scoreboard” del mercato interno

Il c.d. “Internal Market Scoreboard” è il rapporto periodico predisposto dalla Commissione europea che ha ad oggetto il tasso di trasposizione nel nostro ordinamento delle direttive europee riguardanti il mercato interno.

Per quanto attiene all’ultima pubblicazione ufficiale di dicembre 2015 pari allo 0,7 per cento, l’Italia ha registrato un calo della percentuale di deficit di trasposizione rispetto alla precedente pubblicazione di maggio 2015 pari all’1,6 per cento, mentre, il dato ufficiale di dicembre 2016 dovrebbe rilevare un incremento del deficit di trasposizione.

Tuttavia, l’articolo 29 della legge 29 luglio 2015, n. 115 – legge europea 2014, modificando il comma 1, dell’articolo 31, della legge n. 234 del 2012 ha introdotto un nuovo meccanismo in virtù del quale gli schemi di decreto per il recepimento delle direttive dovranno ora essere adottati dal Governo entro il termine di quattro mesi antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna direttiva e non più entro due mesi.

La riforma introdotta nella legge n. 234 del 2012 consentirà di migliorare in modo sensibile il sistema di adeguamento interno; infatti, l’anticipazione della scadenza del termine per l’esercizio della delega legislativa di quattro mesi permette di predisporre i decreti legislativi di recepimento delle direttive in tempi utili per non incorrere in procedure di infrazione rispettando quindi i termini di attuazione.

#### 14.2 Sessione europea della Conferenza Stato-Regioni

Nell’anno in questione non è pervenuto presso l’Ufficio di Segreteria della Conferenza lo schema di disegno di legge europea 2016 (in quanto assorbito ed inglobato nella legge europea 2015), mentre è in corso di definizione lo schema di legge di delegazione europea 2016.

Per quanto riguarda le tematiche trattate, si evidenziano i seguenti atti adottati dalla Conferenza:

- Intesa sul documento concernente la governance nazionale dell’attuazione e gestione dei Programmi di cooperazione territoriale europea 2014-2020, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131. (atto rep. n.